PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

La Commissione esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: M.llo
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa -Aeronautica Militare

Fatto

Il sig., M.llo 1^Cl. S.O. Difesa Terrestre in S.P., ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando il diniego di accesso di documenti che lo stesso assume dover essere presenti nel suo fascicolo personale.

In particolare, nel ricorso si afferma che il sig. ha presentato un'istanza di accesso al fine poter visionare il proprio fascicolo personale e di essere stato autorizzato a visionarlo; di aver richiesto dei documenti e di avere avuto accesso agli stessi di aver riscontrato, però, che il Comando 8° D.C.A.M. gli avrebbe negato "prima la visione degli atti presenti nel proprio carteggio personale, e poi ha distratto parte della documentazione stessa, negando quindi di fatto il diritto al rilascio delle copie stesse" (pag. 3 del ricorso).

In particolare, poi, la Commissione osserva che parte della documentazione richiesta, e di cui si lamenta il mancato accesso, riguarda una vicenda intercorsa tra il ricorrente e il Ten.Col., Ten. Col. che è quindi controinteressato.

Diritto

Dall'esame del ricorso e della documentazione trasmessa, non è chiaro a questa Commissione quale sia la corretta versione dei fatti e se vi sia stato un effettivo diniego da parte dell'Aeronautica Militare. Si osserva inoltre che l'accesso richiesto sembrerebbe coinvolgere anche soggetti controinteressati.

Di conseguenza, anche in considerazione della gravità di quanto affermato nel ricorso, di cui si è detto nell'esposizione in fatto, è necessario acquisire dall'Amministrazione competente una dettagliata relazione sulla vicenda in esame specificando se esistano documenti, chiesti con l'istanza di accesso, che non risultino consegnati al sig.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui perverrà a questa Commissione la suddetta dettagliata relazione.

PQM

La Commissione invita l'Aeronautica Militare a fornire i chiarimenti di cui in motivazione.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.
contro
Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni – Direzione generale
.....

Fatto

L'ing. riferisce di aver preso parte in data 6 e 7 aprile 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di sette posti di dirigente di seconda fascia nell'organico del Ministero presso uffici periferici e centrali. Dopo lo svolgimento delle prove scritte e orali, il ricorrente è risultato trentesimo in graduatoria. In data 12 settembre ha presentato una prima richiesta di accesso agli atti del concorso; accesso differito dall'amministrazione di 30 giorni. In sede di accesso successivamente effettuato, l'odierno ricorrente ha richiesto di accedere agli elaborati dei vincitori del concorso. In data 15 gennaio u.s., l'amministrazione comunicava che l'accesso sarebbe stato consentito solo con riferimento ai candidati che precedono in graduatoria l'ing., non sussistendo nei confronti degli altri un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. Contro tale provvedimento l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 30 gennaio 2008.

Diritto

Nel merito la Commissione rileva la fondatezza del provvedimento dell'amministrazione, impugnato col presente gravame. Il Ministero, invero, ha correttamente limitato l'accesso agli elaborati dei candidati collocatisi in posizione migliore rispetto all'odierno ricorrente atteso che soltanto con riferimento ad essi l'interesse dell'ing. può ritenersi titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. Nel senso che l'interesse legittimante l'accesso nell'ambito di una procedura concorsuale sussista con riferimento agli elaborati dei candidati che precedono in graduatoria il richiedente l'accesso, di recente, TAR Lazio, Sez. II quater, 12 giugno 2007, n. 5365, secondo il quale: "In tema di procedure concorsuali, il candidato non risultato vincitore ha un interesse giuridicamente rilevante all'esibizione degli atti di nomina della Commissione giudicatrice, dei titoli dei candidati che lo precedono in graduatoria, delle loro schede di risposta in ordine alle prove selettive, degli elaborati da questi consegnati e delle valutazioni che degli stessi abbia effettuato la Commissione giudicatrice (...)". Per questi motivi il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: C.R. Enea

Fatto

Il sig., tecnologo dell'Enea, quale partecipante ad una selezione interna per le progressioni verticali, ha presentato, istanza di accesso ai verbali della Commissione esaminatrice, al fine di conoscere i criteri adottati per la valutazione dei candidati.

L'amministrazione, con nota del 28 gennaio 2008, ha negato l'accesso ai documenti atteso che l'istanza era priva di motivazione.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ha presentato ricorso, il 6 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Enea l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, poiché la motivazione addotta a sostegno del diniego può apportare elementi utili al fine della decisione della scrivente Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra....
contro
Amministrazione resistente: Università degli Studi di

Fatto

La professoressa, in data 20 dicembre 2007, ha chiesto all'Università degli Studi di l'estrazione di copia di ogni atto relativo alle prove intermedie scritte e prova finale (scritta e orale), nonché di valutazione della tesina finale del corso abilitante per la classe di concorso A059 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, eventualmente in sede giudiziaria, per la mancata attribuzione dell'abilitazione all'esito del suddetto corso.

Non avendo l'amministrazione resistente risposto all'istanza di accesso in questione, la professoressa, in data 25 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso è fondato nel merito.

L'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, richiede, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, la Commissione ritiene sussistente in capo alla ricorrente i suddetti requisiti, volendo lo stessa, partecipante al corso, esercitare il diritto di accesso sui propri elaborati e procedere, successivamente, alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dalla professoressa dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Infine, si rileva che dalla narrazione dei fatti nel ricorso in oggetto non risulta chiaro se il corso di cui si discute sia terminato o sia ancora in corso di svolgimento. In questa seconda ipotesi, infatti, l'amministrazione avrà la facoltà di differire l'esercizio del diritto di accesso dell'istante alla conclusione del corso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il signor, dipendente del Ministero con la qualifica di vigile permanente, in data 5 settembre 2007, ha chiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di avere accesso alla documentazione concernente la posizione previdenziale, nonché l'elenco delle abilitazioni, del collega sig., asserendo una manifesta disparità di trattamento rispetto a quest'ultimo per quanto concerne il trattamento previdenziale e pensionistico, per poter procedere alla tutela dei propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, in data 31 dicembre 2007, ha comunicato al signor le abilitazioni possedute dal collega signor, dichiarando di non essere in possesso di altra documentazione.

Il signor, non avendo ricevuto alcuna risposta in merito alla propria richiesta concernente la documentazione relativa alla posizione previdenziale del collega signor, in data 4 febbraio 2008, ha proposto ricorso alla Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, avverso tale silenzio diniego.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 4 febbraio 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:
Contro
Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fatto

Il sig. il 21 dicembre 2007, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di estrarre copia autentica degli atti prot. n. del 5 gennaio 2007 e prot. n. del 23 ottobre 2007, al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o ad altra istituzione.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, il 30 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica degli atti prot. n. del 5 gennaio 2007 e prot. n. del 23 ottobre 2007, già detenuti dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione ...

Fatto

Il sig. il 19 novembre 2007, ha chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione di estrarre copia autentica della lettera n. del 7 settembre 2006 al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o ad altra istituzione.

L'ufficio di gabinetto del Ministro, con nota del 2 gennaio 2008, ha trasmesso l'istanza in esame all'ufficio del Ministero competente.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, il 7 febbraio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica della lettera n. del 7 settembre 2006, già detenuta dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990 risolvendosi in mera richiesta di autenticazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

Il sig. il 20 dicembre 2007 ha chiesto copia autentica di alcuni documenti relativi all'instaurazione di un rapporto di impiego con il Ministero della pubblica istruzione, al fine di presentare ricorso alla Corte Europea di Giustizia o ad altra istituzione equivalente.

Il Ministero delle Finanze con nota del 23 gennaio 2008, ha trasmesso la richiesta al Ministero dell'istruzione competente.

Avverso il rigetto il sig. ha presentato ricorso il 30 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990). Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di atti già detenuti dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990, risolvendosi in una mera richiesta di autenticazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: S.p.A.
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali

Fatto

La S.p.A., in data 29 dicembre 2007 ed in data 22 gennaio 2008, ha chiesto al Ministero della Difesa l'accesso agli atti alla procedura negoziata ad inviti riservati per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa al personale della difesa impegnato in missioni all'estero per il periodo 1 agosto 2008 – 31 maggio 2008, per potere procedere alla tutela dei propri diritti, non essendo stata invitata alla stessa ed avendo, al riguardo, proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio.

Il Ministero della Difesa, con provvedimento del 29 gennaio 2008, ha espressamente negato all'istante l'accesso ai documenti richiesti, sulla base della decisione del T.A.R. Lazio che ha respinto il suddetto ricorso, con la sentenza n. 371 del 16 gennaio 2008, nella quale ha dichiarato che la S.p.A. "difetta di interesse diretto, attuale e concreto al ricorso" e, conseguentemente, non ha quell'interesse qualificato che le consentirebbe l'accesso agli atti amministrativi.

Pertanto, S.p.A ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione di disporre il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale della società istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerata la giurisprudenza maggioritaria, nonché le pronunce e l'orientamento della Commissione, i documenti richiesti dalla S.p.A. dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell'opposizione formulata dall'amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
Contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

Fatto

Il sig. il 29 ottobre 2007, ha chiesto all' Ufficio Scolastico Provinciale di di estrarre copia autentica dei documenti, citati nel provvedimento prot.del 23 ottobre 2006 dell'Ufficio Scolastico Provinciale dial fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o ad altra istituzione.

In particolare il sig. ha chiesto di estrarre copia autentica dei seguenti documenti:

1. documento con il quale è stata comunicata la proposta di assunzione a tempo indeterminato;
2. documento con il quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di ha assegnato il termine di 24 ore per l'accettazione della su indicata proposta;
3. documento mediante il quale il dirigente ha invitato l'istante a far pervenire una risposta alla proposta di assunzione entro il termine di 48 ore dalla proposta stessa;
4. nota del 14 ottobre 2007 con la quale l'istante ha chiesto di posticipare il termine di 48 ore assegnatogli a causa "della intollerabilità fisica dello stress derivante dagli ultimatum a scadenza oraria, soggettivamente vissuti come violenza psicologica intimidatoria";
5. atto di nomina in ruolo di un altro docente per scorrimento della graduatoria del concorso.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile con riferimento alla richiesta di accesso dei documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4.

Infatti, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di documenti già detenuti dal ricorrente stesso e allegati al presente ricorso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

Con riferimento al documento di cui al punto n. 5, ossia atto di nomina in ruolo di un altro docente per scorrimento della graduatoria del concorso, si invita

l'amministrazione a volere notificare, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, al controinteressato il presente ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara in parte inammissibile il ricorso ed in parte, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a notificare al controinteressato il presente ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Autostradale di

Fatto

Il signor, in data 14 gennaio 2008, ha presentato alla Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Autostradale di un'istanza di accesso agli atti attestanti le compiute verifiche periodiche di funzionalità alle quali deve essere sottoposto, secondo la normativa vigente, lo strumento per la rilevazione del tasso alcolemico; ciò ai fini dell'attendibilità dell'esito del test alcolemico, su cui si fonda la prova della contravvenzione ed il conseguente giudizio penale cui è stato sottoposto.

L'organo accertatore il 18 gennaio 2008 ha ricevuto la suddetta istanza e ad oggi non ha dato seguito alla soddisfazione della stessa.

Pertanto, il signor contro il silenzio-rigetto formatosi ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ricevuto in data 5 marzo 2008.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione provinciale del Lavoro di

Fatto

Il sig. ha presentato istanza di accesso al verbale di ispezione compiuto da un funzionario della Direzione provinciale del Lavoro di il 29 novembre 2003 presso la cooperativa Specifica il sig. nel presente ricorso che l'acquisizione del verbale su indicato è necessaria per tutelare i propri diritti atteso che nel medesimo si prospetta il compimento di illeciti penali.

L'amministrazione, il 19 febbraio 2008, ha differito l'accesso al 30 novembre 2008 sulla base dell'art. 2 lett. *f)* del D.M. n. 757 del 1994 e dell'art. 14, lett. *a)* del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, i quali sottraggono per 5 anni il chiesto documento al diritto di accesso a partire dalla data della visita ispettiva, ossia dal 29 novembre 2003.

Avverso il provvedimento del 19 febbraio 2008 il sig. ha presentato ricorso, in data 5 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione provinciale del Lavoro di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il Decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757 "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241" stabilisce che al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni sono sottratte al diritto di accesso alcune categorie di documenti, tra i quali i verbali di ispezione alle società cooperative.

Prevede, poi, il successivo articolo 3 che tale divieto permane per cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale

Poiché i documenti richiesti rientrano tra i casi di esclusione previsti dal D.M. n. 757 del 199, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ritiene che correttamente l'amministrazione ha negato l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.